

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE
DELL'ESERCIZIO FISICO NEL PAZIENTE TRAPIANTATO E IN ATTESA
TRA**

Il **Centro Nazionale Trapianti**, di seguito indicato CNT, con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale, dott. Massimo Cardillo, in calce indicato e

L'**Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto – Onlus** di seguito indicato ANED, con sede in Milano, Via Hoepli, 3, C.F. 80101170159 nella persona del rappresentante legale pro tempore Giuseppe Vanacore;

PREMESSO CHE

- il CNT è istituito all'art. 8, Legge 1° aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti";
- il CNT in base all'art. 2, Legge 1° aprile 1999, n. 91 collabora con il Ministero della salute e le Istituzioni locali e le associazioni di volontariato, alla promozione della cultura della donazione e alla sensibilizzazione del cittadino sulle tematiche del processo di donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti;
- il CNT in ragione delle funzioni riconosciute dalla legge definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti e che allo scopo raccoglie tramite il sistema informativo trapianti i dati di follow up dei pazienti;
- il CNT nel 2007 ha avviato un protocollo di ricerca dal titolo "Trapianto..... e adesso sport" avente lo scopo di misurare gli effetti positivi dell'esercizio fisico sui pazienti trapiantati o in attesa;
- il CNT, tenuto conto dei risultati ottenuti, insieme agli esperti della Rete Nazionale Trapianti, ha predisposto un documento di indirizzo per le Regioni finalizzato allo sviluppo della rete di prescrizione e somministrazione dell'attività fisica nei pazienti trapiantati e in attesa;
- il documento di indirizzo si colloca in contesto di ridefinizione e miglioramento del percorso di presa in carico del paziente dalla fase di inserimento in lista sino alle fasi di follow up del paziente;
- il Ministero della salute, in accordo con le regioni, ha assunto in data 7 marzo 2019 il documento recante "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione";
- ANED dal 2007 collabora con la Rete Nazionale Trapianti alla realizzazione di attività, progetti e iniziative volte a promuovere tra i pazienti trapiantati e in lista l'attività fisica, per migliorare la qualità della vita e il benessere del paziente;
- ANED ha, nella propria articolazione organizzativa, una sezione chiamata ANED Sport, promotrice di eventi ed iniziative sportive per pazienti in attesa di trapianto e trapiantati;
- ANED, attraverso ANED Sport, partecipa a iniziative sportive nazionali e internazionali;

CONSIDERATO CHE

- ANED avendo al proprio attivo l'organizzazione di numerosi eventi sportivi volti a promuovere l'importanza dello sport sia come misura di prevenzione che come terapia per il paziente trapiantato, è un interlocutore di particolare rilievo per le attività che la rete nazionale trapianti ha intrapreso con riferimento alla somministrazione dell'esercizio fisico;
- ANED si fa promotrice della partecipazione dei pazienti trapiantati e dializzati ad iniziative sportive di livello agonistico e amatoriale, organizzate sia sul territorio nazionale che internazionale;
- ANED ha tra le iniziative programmate quella di organizzare la 12 edizione dei giochi mondiali invernali per pazienti trapiantati (12TH World Transplant Winter Games 2024) che si terranno a Bormio dall'8 al 16 marzo 2024;

TENUTO CONTO

- Delle iniziative presentate con nota del 12 giugno 2023 a cui hanno fatto seguito incontri di approfondimento con la Direzione generale ai fini della presentazione dell'iniziativa e la loro realizzazione, rappresenta un'occasione per promuovere la cultura della donazione nonché sensibilizzare i pazienti trapiantati sui benefici dell'attività fisica;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto di seguito;

Art.1

(premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. ANED si impegna a realizzare, nell'ambito della settimana World Transplant Winter Games 2024, iniziative volte a promuovere l'esercizio fisico nel paziente trapiantato e sostenere la promozione di una corretta informazione dei cittadini sul processo di donazione e trapianto.
2. In particolare costituiscono oggetto specifico del presente accordo:
 - Ideazione e realizzazione di iniziative di promozione dell'attività fisica nel paziente trapiantato e in attesa;
 - Ideazione, predisposizione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione per i pazienti trapiantati e in attesa sui benefici dell'attività fisica.
 - Ideazione e realizzazione, nell'ambito delle iniziative di cui ai punti precedenti della promozione della informazione dei cittadini sul processo di donazione e trapianto.

Art 3

(Responsabile del progetto)

1. Il referente dell'iniziativa per conto di ANED è il dott. Giuseppe Vanacore. Nel caso in cui il dott. Giuseppe Vanacore per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di responsabile dell'iniziativa, ANED dovrà comunicare immediatamente al CNT il nominativo del nuovo referente.
2. Il referente dell'iniziativa per conto del CNT è il dott. Massimo Cardillo, Direttore del Centro Nazionale Trapianti.

Art.4

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il C.N.T. riconosce ad ANED un contributo complessivo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.
2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato B):
 - un'anticipazione del 50% successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
 - il saldo del 50%, Al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di ANED.
4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. È fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.
6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato C) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).
7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativa contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato C), l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il percepito e il riconosciuto, l'associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni)

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.
2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'associazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle attività connesse alla realizzazione dei World Transplant Winter Games 2024.

Art. 7

(obblighi generali)

1. L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
2. L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.
4. L'utilizzo e/o pubblicazione del logo CNT dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 8

(obbligo di riservatezza e trattamento dati)

1. Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
2. L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
3. L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
4. L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 9

(Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 10

(Disciplina residuale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Il Direttore
Centro Nazionale Trapianti

Il Presidente
Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi
e Trapianto _ ANED